

proposta di legge n. 4

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Bissoni, Fabbri

presentata in data 27 luglio 2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende abrogare l'articolo 4 bis della legge regionale 34/1988, con la quale i gruppi consiliari sono stati obbligati, per una quota pari al 50%, del budget spettante per il personale esterno, ad attingere ad un elenco di personale esterno già in servizio presso i gruppi in precedenti legislature, con un'anzianità di almeno cinque anni alla data della prima seduta della X legislatura regionale.

Tale disposizione appare infatti in forte contrasto con il principio di fiduciarità che deve legare il personale a ciascun gruppo consiliare, tanto più nel caso di gruppi corrispondenti a

forze politiche neo-elette nell'Assemblea legislativa regionale, come nel caso del Movimento 5 Stelle.

Tale disposizione appare dunque oltre che illegittima, fortemente inopportuna.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli, il primo di abrogazione dell'articolo 4 bis della l.r. 34/1988 e delle fonti che lo hanno introdotto nell'ordinamento regionale, l'articolo 2 di invarianza finanziaria e l'articolo 3 relativo alla dichiarazione d'urgenza, necessaria per consentire la tempestiva composizione delle segreterie dei gruppi nella fase di avvio della X legislatura.

Art. 1*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 4 bis della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari);
- b) l'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2014, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari");
- c) il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)).

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.